

# Ordinanza sull'imposizione del tabacco (OImT)

del 14 ottobre 2009 (Stato 1° aprile 2012)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge federale del 21 marzo 1969<sup>1</sup> sull'imposizione del tabacco (LImT),  
*ordina:*

## Sezione 1: Definizioni

### Art. 1 Materiale greggio

(art. 13 cpv. 5 LImT)

Sono considerati materiale greggio:

- a. il tabacco greggio non scostolato;
- b. il tabacco greggio parzialmente o completamente scostolato, trinciato o altrimenti lavorato, destinato alla trasformazione ulteriore;
- c. i cascami di tabacco greggio o provenienti dalla fabbricazione di tabacco, segnatamente coste, frasami di foglie o polvere di tabacco;
- d. il tabacco omogeneizzato.

### Art. 2 Tabacchi manufatti

(art. 1 cpv. 2 LImT)

<sup>1</sup> Per «tabacchi manufatti» s'intendono i prodotti menzionati alle voci<sup>2</sup> 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910 e 2403.9990 della tariffa doganale.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Per «sigari» s'intendono i sigari Avana, i sigari spuntati, i cigarillos, i sigari a penna, i Toscani e i Virginia, costituiti interamente o in parte da un ripieno di tabacco, con o senza sottofascia e con fascia esterna composta da foglie di tabacco naturale o omogeneizzato, a condizione che tali prodotti non siano considerati sigarette ai sensi del capoverso 3.

RU 2009 5577

<sup>1</sup> RS 641.31

<sup>2</sup> RS 632.10, all. Giusta l'art. 5 cpv. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), la tariffa generale e le sue mod. non sono pubblicate nella RU.  
Il testo può essere consultato su Internet all'indirizzo [www.dogana.admin.ch](http://www.dogana.admin.ch)  
Le mod. saranno parimenti riprese nella tariffa doganale, consultabile su Internet all'indirizzo [www.tares.ch](http://www.tares.ch)

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3331).

<sup>3</sup> Per «sigarette» s'intendono:

- a. le sigarette nel senso usualmente ammesso nel commercio, costituite interamente o in parte da un ripieno di tabacco e avvolte in un involucro non composto da foglie di tabacco naturale;
- b. i prodotti analoghi alle sigarette:
  1. costituiti interamente o in parte da un ripieno di tabacco, avvolti in un involucro semplice o doppio; l'involucro esterno non è composto da foglie di tabacco naturale ed è steso in linea retta in senso longitudinale, oppure
  2. costituiti da rotoli di tabacco o prodotti simili preformati introdotti in un tubetto di carta da sigarette o avvolti in un foglietto di carta da sigarette mediante una semplice operazione non industriale.

<sup>4</sup> Per «tabacco da fumo» s'intendono:

- a. il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza ulteriore lavorazione industriale;
- b. le spuntature di sigari nonché i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto e che possono essere fumati, non compresi ai capoversi 2 e 3.

<sup>5</sup> Per «tabacco trinciato fine» s'intende il tabacco da fumo contenente:

- a. più del 25 per cento in peso di parti di tabacco con una larghezza di taglio inferiore a 1,2 millimetri; oppure
- b. al massimo il 25 per cento in peso di parti di tabacco con una larghezza di taglio inferiore a 1,2 millimetri, venduto per arrotolare le sigarette o destinato a tale scopo.

### **Art. 3** Prodotti di sostituzione

(art. 1 cpv. 2 LImT)

<sup>1</sup> Per «prodotti di sostituzione» s'intendono i prodotti che non contengono tabacco, o ne contengono poco, ma che sono utilizzati come tabacco o tabacchi manufatti, anche se non devono essere accesi per il consumo.

<sup>2</sup> Non sono considerati prodotti di sostituzione:

- a. le sigarette elettroniche basate sul principio della vaporizzazione o dell'atomizzazione, nonché i loro componenti;
- b. i prodotti per la disassuefazione dal fumo registrati da Swissmedic.<sup>4</sup>

### **Art. 4** Imballaggi d'assortimenti e imballaggi speciali

(art. 10 cpv. 2 LImT)

<sup>1</sup> Per «imballaggi d'assortimenti» s'intendono gli imballaggi contenenti tabacchi manufatti di diversi generi, categorie di prezzo o marche commerciali.

<sup>4</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2012** 1477).

<sup>2</sup> Per «imballaggi speciali» s'intendono gli imballaggi che, riguardo all'allestimento o alla presentazione, differiscono dagli imballaggi utilizzati abitualmente nel commercio.

## Sezione 2: Riscossione dell'imposta

### Art. 5 Dichiarazione di tabacchi manufatti

(art. 17 LImT)

<sup>1</sup> Le persone che fabbricano tabacchi manufatti (fabbricanti) devono dichiarare alla Direzione generale delle dogane i prezzi al minuto di tutti i prodotti.

<sup>2</sup> Ai fini del controllo del materiale consumato, esse dichiarano i pesi medi delle sigarette e dei sigari per 1000 pezzi immagazzinati in luogo asciutto.

<sup>3</sup> Il peso medio:

- a. per 1000 sigarette comprende il peso del rotolo di tabacco e del suo involucro;
- b. per 1000 sigari è calcolato senza bocchino né filtro.

<sup>4</sup> Se il prezzo al minuto o il peso medio di un prodotto già dichiarato viene modificato, il fabbricante deve presentare una nuova dichiarazione prima che sorga il credito fiscale.

<sup>5</sup> Se i tabacchi manufatti sono venduti esclusivamente all'estero, la Direzione generale delle dogane può esonerare il fabbricante dall'obbligo della dichiarazione dei prezzi al minuto.

### Art. 6 Determinazione dell'imposta

(art. 17 LImT)

<sup>1</sup> Se dalle sigarette o dai sigari si ottengono diverse unità per il consumo, ognuna di queste unità è considerata singolarmente per il calcolo dell'imposta.

<sup>2</sup> Se per la stessa marca e lo stesso allestimento di tabacchi manufatti sono previsti prezzi al minuto diversi, la Direzione generale delle dogane stabilisce l'imposta sulla scorta del prezzo più elevato.

<sup>3</sup> La Direzione generale delle dogane può richiedere la presentazione di campioni.

<sup>4</sup> Essa comunica per scritto ai contribuenti il codice del prodotto, il numero d'ordine e l'aliquota d'imposta che è stata stabilita.

**Art. 7** Obbligo di dichiarazione

(art. 18 cpv. 1 e 2 LImT)

<sup>1</sup> I fabbricanti di tabacchi manufatti e i gestori di depositi fiscali autorizzati (gestori) devono dichiarare alla Direzione generale delle dogane, entro il giorno 10 del mese, i tabacchi manufatti che nel corso del mese precedente sono stati:<sup>5</sup>

- a. preparati per essere pronti al consumo;
- b.<sup>6</sup> immessi in consumo all'uscita da un deposito fiscale autorizzato; oppure
- c. impiegati in un deposito fiscale autorizzato.

<sup>2</sup> Se la dichiarazione fiscale non coincide con i giustificativi, non è compilata secondo le prescrizioni o contiene indicazioni insufficienti o equivoche, la Direzione generale delle dogane la restituisce alla persona che l'ha compilata affinché la completi.

**Art. 8** Forma dei rapporti e della dichiarazione

(art. 17 cpv. 1 e art. 18 cpv. 1 LImT)

<sup>1</sup> La Direzione generale delle dogane prescrive la forma dei rapporti e della dichiarazione.

<sup>2</sup> Essa può in particolare ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previa verifica del sistema informatico.

**Art. 9** Imposizione all'importazione

(art. 18 cpv. 3 LImT)

La dichiarazione d'importazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. la varietà, l'impiego e la qualità del tabacco greggio;
- b. il genere, la marca, il peso effettivo e il prezzo al minuto dei tabacchi manufatti;
- c. il numero di sigarette e sigari.

**Art. 10** Imposizione all'esportazione

(art. 24 cpv. 2 LImT)

La dichiarazione d'esportazione per tabacchi manufatti, per i quali viene richiesto il rimborso dell'imposta, deve contenere l'indicazione della marca e del numero d'ordine assegnato dalla Direzione generale delle dogane.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1477).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1477).

### Sezione 3: Rimborso e condono dell'imposta

#### Art. 11 Domanda di rimborso

(art. 24 cpv. 2 LImT)

<sup>1</sup> Il contribuente deve presentare le domande di rimborso dell'imposta conformemente all'articolo 24 capoverso 1 LImT alla Direzione generale delle dogane utilizzando il modulo ufficiale e rispettando i seguenti termini:

- a.<sup>7</sup> per i tabacchi manufatti esportati in territorio doganale estero, o introdotti in un negozio in zona franca di tasse in Svizzera ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge del 18 marzo 2005<sup>8</sup> sulle dogane, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall'Amministrazione delle dogane, entro un anno dall'imposizione all'esportazione;
- b. per i tabacchi manufatti rimasti presso il fabbricante o l'importatore oppure ritirati dal mercato dal fabbricante, dall'importatore o dal gestore di un deposito fiscale autorizzato, entro due anni dal versamento dell'imposta;
- c. per i tabacchi manufatti per i quali è provato che sono stati distrutti o resi inutilizzabili, accidentalmente o per forza maggiore, nell'azienda del fabbricante o dell'importatore, entro 30 giorni dalla determinazione del danno.

<sup>2</sup> In via eccezionale, la Direzione generale delle dogane può concedere il rimborso anche agli intermediari.

<sup>3</sup> Il richiedente deve comprovare la data e l'importo del versamento dell'imposta. Alla domanda va allegata la documentazione indicata dalla Direzione generale delle dogane. Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a occorre inoltre presentare la prova dell'imposizione all'esportazione.

<sup>4</sup> La Direzione generale delle dogane può esigere che il richiedente presenti l'attestazione di un'autorità doganale estera relativa all'imposizione all'importazione o in transito.

#### Art. 12 Domanda di condono

(art. 25 cpv. 2 LImT)

<sup>1</sup> Le domande di condono dell'imposta devono essere presentate per scritto alla Direzione generale delle dogane.

<sup>2</sup> La domanda di condono deve contenere la richiesta, la motivazione, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del contribuente. Vanno allegati i mezzi di prova.

<sup>3</sup> Nei casi di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera a LImT, la domanda di condono deve essere presentata entro 30 giorni dalla determinazione del danno.

<sup>4</sup> Nei casi di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera b LImT, la domanda di condono deve essere presentata entro un anno dall'allestimento della decisione d'impo-

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 apr. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1751).

<sup>8</sup> RS 631.0

sizione. In caso d'imposizione con obbligo di pagamento condizionato, il termine è di un anno dalla conclusione del regime doganale applicato.

**Art. 13** Rimborso, compensazione e condono

(art. 24 cpv. 2 e 25 cpv. 2 LImT)

<sup>1</sup> Se accoglie una domanda di rimborso, la Direzione generale delle dogane rimborsa l'imposta pagata in eccesso o la compensa con i crediti in sospeso.

<sup>2</sup> Nei casi di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettera c o 25 capoverso 1 LImT, il rimborso o il condono è concesso solamente se non vi è alcun altro diritto di rimborso relativo all'imposta.

### **Sezione 4: Depositi fiscali autorizzati**

**Art. 14** Aziende di fabbricazione

(art. 26a cpv. 1 lett. a e 2 LImT)

<sup>1</sup> Le aziende di fabbricazione sono aziende nelle quali i tabacchi manufatti vengono prodotti, lavorati e gestiti in sospensione d'imposta.

<sup>2</sup> Dell'azienda di fabbricazione fanno parte, in particolare, gli impianti di produzione, lavorazione e gestione dei tabacchi manufatti nonché i luoghi di deposito per i prodotti di partenza e i prodotti finiti.

<sup>3</sup> L'azienda deve essere organizzata in modo che sia possibile verificare l'entrata delle materie prime e dei prodotti di partenza, la fabbricazione, la lavorazione e la gestione nonché l'uscita dei tabacchi manufatti.

<sup>4</sup> La Direzione generale delle dogane stabilisce, nei singoli casi, le dimensioni dell'azienda e i requisiti necessari per garantire la sicurezza fiscale.

**Art. 15** Depositi franchi

(art. 26a cpv. 1 lett. b e 2 LImT)

<sup>1</sup> I depositi franchi sono edifici, o parti di essi, nei quali persone che operano nel commercio gestiscono tabacchi manufatti in sospensione d'imposta.

<sup>2</sup> L'azienda deve essere organizzata in modo che sia possibile verificare l'entrata, la gestione e l'uscita dei tabacchi manufatti.

<sup>3</sup> La Direzione generale delle dogane stabilisce, nei singoli casi, le dimensioni dell'azienda e i requisiti necessari per garantire la sicurezza fiscale.

**Art. 16** Domanda di autorizzazione

(art. 26a cpv. 2 LImT)

<sup>1</sup> Il contribuente deve presentare alla Direzione generale delle dogane la domanda di autorizzazione per un deposito fiscale autorizzato.

<sup>2</sup> Alla domanda va allegata la documentazione necessaria ai fini della valutazione:

- a. per le aziende di fabbricazione, in particolare:
  1. un estratto del registro di commercio,
  2. la descrizione dell'azienda con il piano generale e la presentazione schematica degli impianti,
  3. la descrizione dei procedimenti di fabbricazione e lavorazione,
  4. la designazione delle materie prime e dei prodotti da fabbricare o lavorare,
  5. la designazione dei sottoprodotti e dei residui;
- b. per i depositi franchi, in particolare:
  1. un estratto del registro di commercio,
  2. la descrizione dell'azienda con il piano generale,
  3. la descrizione dell'attività.

**Art. 17** Autorizzazione

(art. 26a cpv. 2 LImT)

<sup>1</sup> La Direzione generale delle dogane rilascia l'autorizzazione per un deposito fiscale autorizzato se:

- a. le condizioni di cui agli articoli 14 o 15 sono adempiute;
- b. la sicurezza fiscale è garantita; e
- c. per l'imposta e gli altri tributi è stata prestata una garanzia adeguata.

<sup>2</sup> La Direzione generale delle dogane emana una decisione in merito alla domanda.

<sup>3</sup> L'autorizzazione non è trasmissibile.

**Art. 18** Comunicazione di cambiamenti

(art. 26a cpv. 2 LImT)

<sup>1</sup> Il gestore deve comunicare alla Direzione generale delle dogane i cambiamenti previsti relativi all'attività o alle costruzioni e agli impianti.

<sup>2</sup> Se la sicurezza fiscale è pregiudicata, la Direzione generale delle dogane può esigere un cambiamento del progetto.

**Art. 19** Rinuncia all'autorizzazione

(art. 26a cpv. 2 LImT)

<sup>1</sup> Il gestore che intende rinunciare all'autorizzazione deve comunicarlo per scritto, con tre mesi di anticipo, alla Direzione generale delle dogane.

<sup>2</sup> La rinuncia all'autorizzazione diventa effettiva a fine mese.

**Art. 20** Ritiro ed estinzione dell'autorizzazione

(art. 26a cpv. 3 LImT)

<sup>1</sup> Il ritiro dell'autorizzazione conformemente all'articolo 26a capoverso 3 LImT avviene mediante decisione della Direzione generale delle dogane.

<sup>2</sup> L'autorizzazione per un deposito fiscale autorizzato si estingue con:

- a. il trasferimento del deposito fiscale autorizzato a terzi;
- b. lo scioglimento della persona giuridica o il decesso del gestore;
- c. l'apertura della procedura di fallimento nei confronti del gestore.

<sup>3</sup> Il credito fiscale sorge al momento del ritiro o dell'estinzione dell'autorizzazione.

#### **Art. 21**            Obblighi del gestore

(art. 26a cpv. 2 LImT)

Il gestore deve mettere gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione delle dogane:

- a. i locali e gli impianti per l'esecuzione della vigilanza e le infrastrutture necessarie (riscaldamento, illuminazione e acqua corrente);
- b. il personale idoneo necessario per la cooperazione con l'Amministrazione delle dogane.

#### **Art. 22**            Bollettino di scorta

(art. 26e LImT)

<sup>1</sup> I gestori e gli importatori devono allestire un bollettino di scorta per il trasporto di tabacchi manufatti non imposti.

<sup>2</sup> Quale bollettino di scorta occorre utilizzare il modulo ufficiale della Direzione generale delle dogane. Devono essere fornite le indicazioni seguenti:

- a. mittente, destinatario, deposito o ufficio doganale di destinazione, data della spedizione, numero d'ordine;
- b. mezzo di trasporto, genere di merce, designazione della merce, numero d'ordine, quantità (pezzi o chilogrammi per le merci con base di calcolo fondata sulla massa);
- c. luogo, data e firma.

<sup>3</sup> La Direzione generale delle dogane può autorizzare l'uso di documenti commerciali invece del bollettino di scorta, sempre che essi contengano le indicazioni necessarie.

<sup>4</sup> La Direzione generale delle dogane può prescrivere determinati documenti doganali o un determinato regime doganale.

<sup>5</sup> L'importatore o il gestore che funge da speditore deve presentare i tabacchi manufatti intatti presso il luogo menzionato nel bollettino di scorta (deposito fiscale autorizzato o ufficio doganale) entro il termine previsto all'articolo 24.



**Art. 23** Procedura  
(art. 26e LImT)

- <sup>1</sup> La procedura relativa al trasporto dei tabacchi manufatti non imposti inizia:
- a. in caso di importazione, nel momento in cui l'ufficio doganale accetta il bollettino di scorta o i documenti commerciali;
  - b. negli altri casi, nel momento in cui la merce esce dal deposito fiscale autorizzato e il bollettino di scorta o i documenti commerciali sono compilati e firmati.
- <sup>2</sup> La procedura termina:
- a. in caso di esportazione, nel momento in cui l'ufficio doganale conferma l'esportazione sul bollettino di scorta o sui documenti commerciali;
  - b. negli altri casi, nel momento in cui la merce arriva al deposito fiscale autorizzato, la sua entrata è attestata sul bollettino di scorta o sui documenti commerciali ed essa è correttamente iscritta nella contabilità merci.

**Art. 24** Termini  
(art. 26e LImT)

- <sup>1</sup> La procedura deve essere conclusa al più tardi dopo dieci giorni.
- <sup>2</sup> In casi eccezionali, la Direzione generale delle dogane può fissare altri termini.

**Art. 25** Irregolarità  
(art. 26e LImT)

- <sup>1</sup> Il gestore deve notificare immediatamente alla Direzione generale delle dogane tutte le irregolarità in relazione con il trasporto di tabacchi manufatti non imposti.
- <sup>2</sup> Se il gestore constata quantità mancanti all'atto dell'entrata di tabacchi manufatti non imposti, deve indicarlo sul bollettino di scorta e iscrivere nella contabilità merci la quantità effettivamente immagazzinata.
- <sup>3</sup> La Direzione generale delle dogane stabilisce l'importo d'imposta per le quantità mancanti mediante decisione da notificare all'importatore o al gestore che funge da speditore.

## Sezione 5: Prescrizioni di commercio

**Art. 26** Vigilanza del commercio all'ingrosso e al minuto  
(art. 16 cpv. 4 LImT)

- <sup>1</sup> La Direzione generale delle dogane vigila sul commercio all'ingrosso e al minuto di tabacchi manufatti, sempre che ciò sia necessario per garantire e sorvegliare la riscossione dei tributi doganali e dell'imposta.

<sup>2</sup> I commercianti all'ingrosso e al minuto di tabacchi manufatti devono fornire alla Direzione generale delle dogane tutte le informazioni e i documenti commerciali richiesti.

<sup>3</sup> La Direzione generale delle dogane è autorizzata a controllare in ogni momento e senza preavviso i depositi di merci e altri locali commerciali.

**Art. 27**            Vendita per corrispondenza

(art. 16 cpv. 4 LImT)

<sup>1</sup> La vendita per corrispondenza a privati di tabacchi manufatti non imposti è vietata all'interno del territorio doganale.

<sup>2</sup> Su richiesta, la Direzione generale delle dogane può autorizzare deroghe per i tabacchi manufatti diversi dalle sigarette e per il tabacco trinciato fine. Essa stabilisce le condizioni e gli oneri.

**Art. 28**            Depositi franchi doganali

(art. 16 cpv. 4 LImT)

<sup>1</sup> L'immagazzinamento di tabacchi manufatti in un deposito franco doganale deve essere previamente notificato per scritto alla Direzione generale delle dogane.

<sup>2</sup> La Direzione generale delle dogane può inoltre imporre l'obbligo di notifica anche al depositario.

**Art. 29**            Depositi doganali aperti

(art. 16 cpv. 4 LImT)

Per lavorare e gestire tabacchi manufatti in un deposito doganale aperto è necessario disporre di un'autorizzazione per depositi fiscali autorizzati.

**Art. 30**            Trattamenti non ammessi di tabacchi manufatti

(art. 16 cpv. 4 LImT)

<sup>1</sup> Non sono ammessi i trattamenti di tabacchi manufatti che:

- a. comportano il rischio di contraffazione; o
- b. possono comportare una riduzione dei tributi o l'elusione di disposti federali di natura non doganale.

<sup>2</sup> La Direzione generale delle dogane può vietare il trattamento di tabacchi manufatti che potrebbero pregiudicare l'imposizione doganale regolare in Svizzera e all'estero.

**Art. 31**            Indicazione del prezzo sugli imballaggi per la vendita al minuto

(art. 16 cpv. 4 LImT)

Le indicazioni necessarie ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LImT devono essere apposte, a caratteri ben leggibili e indelebili, direttamente sugli imballaggi per la vendita al minuto.

**Art. 32** Tabacchi manufatti non conformi alle prescrizioni  
(art. 16 cpv. 4 LImT)

È vietato importare e mettere in commercio tabacchi manufatti non conformi alle prescrizioni della LImT e della presente ordinanza.

## Sezione 6: Tabacco indigeno

**Art. 33** Tassazione da parte delle commissioni regionali  
(art. 28 cpv. 1 LImT)

<sup>1</sup> Le commissioni regionali tassano il tabacco offerto e adatto per essere trasformato (partita di tabacco) sulla base dei prezzi dei produttori e della qualità.

<sup>2</sup> Le commissioni regionali sono nominate dalla Federazione svizzera delle associazioni dei coltivatori di tabacco (SwissTabac) e dalla Società cooperativa per l'acquisto del tabacco (SOTA) d'intesa con la Direzione generale delle dogane.

<sup>3</sup> Le commissioni regionali sono composte da due rappresentanti di SwissTabac e da due rappresentanti della SOTA.

<sup>4</sup> SwissTabac e la SOTA designano a turno un presidente, scelto tra questi rappresentanti.

<sup>5</sup> Se i membri delle commissioni non riescono ad accordarsi sulla tassazione, la decisione definitiva spetta al presidente.

**Art. 34** Bollettino di ritiro  
(art. 28 cpv. 1 LImT)

<sup>1</sup> Le commissioni allestiscono un bollettino di ritiro per ogni partita di tabacco.

<sup>2</sup> Sul bollettino sono indicati il nome del coltivatore, la varietà, il prezzo e il peso netto del tabacco.

<sup>3</sup> Il bollettino, firmato dal presidente, va presentato su richiesta alla Direzione generale delle dogane.

<sup>4</sup> La Direzione generale delle dogane può trasmettere ai Cantoni competenti un riepilogo dei dati per verifica.

**Art. 35** Misure di controllo  
(art. 28 cpv. 1 LImT)

<sup>1</sup> Al termine dell'annata di raccolta, la SOTA deve trasmettere alla Direzione generale delle dogane un rapporto annuale sul fondo di finanziamento. Il rapporto annuale deve fornire le indicazioni seguenti:

- a. i prezzi pagati ai coltivatori;
- b. le ulteriori spese per il ritiro e la fermentazione del tabacco;
- c. il risultato della fermentazione e l'attribuzione del tabacco fermentato ai fabbricanti;

d. il conto economico e il bilancio del fondo di finanziamento.

<sup>2</sup> Le organizzazioni dei coltivatori di tabacco e quelle dei fabbricanti di tabacchi manufatti contenenti tabacco indigeno nonché le imprese di fermentazione devono, in ogni momento, mettere a disposizione della Direzione generale delle dogane i libri contabili, i giustificativi e l'ulteriore documentazione, fornire informazioni complete e consentire l'accesso a tutti i locali che servono al ritiro, all'immagazzinamento o alla fermentazione del tabacco.

#### **Art. 36** Finanziamento

(art. 28 cpv. 2 lett. b LImT)

<sup>1</sup> I fabbricanti e gli importatori di sigarette e tabacco trinciato fine destinati al mercato interno versano una tassa di 0,13 centesimi per sigaretta o 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo di finanziamento gestito dalla SOTA.

<sup>2</sup> La tassa, calcolata in base alle quantità indicate nella dichiarazione fiscale o nella dichiarazione d'importazione, è versata secondo le disposizioni valide per l'imposta sul tabacco.

<sup>3</sup> All'atto della determinazione del prezzo per i fabbricanti è possibile basarsi sui prezzi medi all'importazione, calcolati su diversi anni, per i tabacchi greggi destinati alla fabbricazione di sigarette.

#### **Art. 37** Collaborazione delle organizzazioni

(art. 29 LImT)

<sup>1</sup> Le organizzazioni chiamate a collaborare sottostanno, per quanto riguarda i compiti loro assegnati, alla vigilanza della Direzione generale delle dogane.

<sup>2</sup> Gli statuti e i regolamenti di gestione delle organizzazioni devono essere approvati dalla Direzione generale delle dogane e dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

### **Sezione 7: Fondo di prevenzione del tabagismo**

#### **Art. 38**

(art. 28 cpv. 2 lett. c LImT)

<sup>1</sup> I fabbricanti e gli importatori di sigarette e tabacco trinciato fine destinati al mercato interno versano una tassa di 0,13 centesimi per sigaretta o 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo di prevenzione del tabagismo.

<sup>2</sup> La tassa, calcolata in base alle quantità indicate nella dichiarazione fiscale o nella dichiarazione d'importazione, è versata secondo le disposizioni valide per l'imposta sul tabacco.

## Sezione 8: Statistiche, emolumenti e interesse di mora

### Art. 39 Statistiche

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane può utilizzare a scopi statistici le indicazioni relative ai tabacchi manufatti imposti. Essa tiene conto delle esigenze in materia di protezione dei dati.

<sup>2</sup> Essa può pubblicare le statistiche.

### Art. 40 Emolumenti

La riscossione degli emolumenti si fonda sull'ordinanza del 4 aprile 2007<sup>9</sup> sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane.

### Art. 41 Eccezioni all'obbligo di pagamento dell'interesse di mora (art. 20 cpv. 3 LImT)

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale delle finanze fissa l'importo fino al quale non è riscosso alcun interesse di mora.

<sup>2</sup> Su richiesta, l'Amministrazione delle dogane può rinunciare alla riscossione dell'interesse di mora se per il fabbricante il pagamento è insostenibile.

## Sezione 9: Provvigione di riscossione

### Art. 42

(art. 48 LImT)

Per le proprie spese l'Amministrazione delle dogane riceve un'indennità pari al 2,5 per cento delle entrate totali (ricavi lordi).

## Sezione 10: Disposizioni finali

### Art. 43 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 15 dicembre 1969<sup>10</sup> sull'imposizione del tabacco è abrogata.

### Art. 44 Modifica del diritto vigente

...<sup>11</sup>

<sup>9</sup> RS 631.035

<sup>10</sup> [RU 1969 1286, 1974 1021 art. 4 cpv. 1, 1987 2321, 1993 331 n. I 5, 1996 590, 1997 376, 2003 2465, 2007 1469 all. 4 n. 25, 2008 3159].

<sup>11</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 5577.

**Art. 45** Disposizioni transitorie  
(art. 11 cpv. 3 LImT)

<sup>1</sup> I tabacchi manufatti fabbricati e importati fino al 31 dicembre 2009 il cui prezzo al minuto è stato adeguato conformemente alla modifica del 19 dicembre 2008 della LImT sono imposti secondo la nuova tariffa d'imposta.

<sup>2</sup> Fino al 31 marzo 2010 i fabbricanti e gli importatori possono immettere in commercio il tabacco trinciato fine imposto secondo il diritto anteriore.

**Art. 46** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.